



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**VISTO** l'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, intitolato "Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori";

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, intitolato "Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n.99";

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n.208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

**VISTO**, in particolare, il comma 831 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede la definizione tramite un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: MiSE) della disciplina, dei criteri e delle modalità di gestione di un fondo di garanzia (di seguito: Fondo), istituito dalla stessa norma presso Terna, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni (di seguito: aggiudicatari), sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'AEEGSI ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 30 settembre 2016, intitolato "Criteri e modalità di gestione del Fondo di garanzia per la realizzazione degli *interconnector*";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto, che prevede che il Fondo sia amministrato da un comitato di gestione, preposto a deliberare sull'impiego delle risorse disponibili allocate presso il Fondo, in conformità di quanto previsto dallo stesso decreto ministeriale (si seguito: Comitato di Gestione);

**CONSIDERATO** che tale Comitato di Gestione, secondo la previsione normativa, è composto da 3 componenti, compreso il Presidente, designati tra persone dotate dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile e nominati dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

**VISTA** la banca dati dei commissari liquidatori degli Enti cooperativi istituita presso la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del MiSE, ai sensi degli articoli 2545sexiesdecies, 2545septiesdecies, secondo comma e 2545octiesdecies del codice civile;

**CONSIDERATO** che i requisiti richiesti per l'iscrizione a tale banca dati soddisfano i requisiti di professionalità richiesti per i componenti del Comitato di Gestione;

**CONSIDERATO** che, all'interno della succitata banca dati, sono state individuate



diverse professionalità, che rientrano nei profili professionali di interesse;

**TENUTO CONTO** dell'esperienza dei signori Raffaele Cappiello, Giacomo Cuccaro e Attilio Taverniti, nelle materie oggetto dell'incarico del Comitato di Gestione, come risulta dal loro curriculum vitae presente nella banca dati;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

A decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati componenti del Comitato di Gestione del Fondo di garanzia per la realizzazione degli "interconnector", di cui all'art.3 del D.M. 30 settembre 2016:

- Attilio Taverniti (con la carica di Presidente);
- Raffaele Cappiello;
- Giacomo Cuccaro.

### **Articolo 2**

L'incarico non costituisce rapporto di lavoro o di collaborazione con il MiSE o con i soggetti aggiudicatari o con Terna.

### **Articolo 3**

L'incarico dura tre (3) anni, rinnovabile una sola volta.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico, per qualsiasi causa ivi compreso per sopravvenuti motivi di incompatibilità o perdita dei requisiti richiesti dal sopracitato decreto, il nuovo componente viene selezionato con le stesse modalità indicate in premessa.

Il nuovo componente nominato resta in carica per la durata residua del mandato triennale in corso.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza dei componenti.

Roma,

**Il Ministro dello sviluppo economico**